



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 147 DEL 12.12.2025

PORTE DI ANCONA – AUTOPRODUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione di questa Autorità n. 32/2020 in data 30/06/2020, con la quale veniva espresso parere favorevole in ordine all'individuazione, ai sensi dell'art 6, comma 4 lettera c) della L. n. 84/1994, del seguente servizio di interesse generale da affidarsi secondo le procedure ad evidenza pubblica ex D. Lgs. n. 36/2023: *Servizio di manovra ferroviaria*;
- DATO ATTO** che nella successiva seduta del Comitato di Gestione di questo Ente in data 30/07/2020 (come da Verbale n. 5, al punto 1) dell'Ordine del giorno ("Comunicazioni del Presidente"), in ordine alla su indicata Delibera n. 32 del 30/06/2020, lo stesso consesso «*all'unanimità [ha acconsentito] alla correzione del Contenuto della Delibera in questione, provvedendo alla*



sostituzione dell'inciso “servizio di manovra ferroviaria” con la frase “servizi ferroviari”;

VISTO

il Decreto Presidenziale di questa Autorità n. 275 del 05/08/2025, con il quale, all'approssimarsi della scadenza del Contratto n. 00-10/2022 (Reg. Atti di concessione e n. 1938/2022 Reg. Repertorio) stipulato tra lo stesso Ente e la “C.P.S. - Compagnia Portuali Servizi Scarl” di Ancona, si dava avvio al procedimento relativo al rilascio della nuova Concessione dei servizi ferroviari nell'ambito del porto di Ancona e per la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pesa ferroviaria funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi (art. 6 co. 4 lett. c) della l. 28.01.94 n. 84);

VISTO

il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 435 in data 02/12/2025, con il quale, all'esito del procedimento di cui al precedente punto, si dava atto che *“...entro il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte riferite alla procedura aperta per il rilascio della concessione dei servizi ferroviari nell'ambito del porto di Ancona e per la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pesa ferroviaria funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi (art. 6 co. 4 lett. c) della l. 28.01.94 n. 84) per la durata di n. 3 anni [CIG: B8CCA3AE1F], sulla piattaforma web <https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, non risulta pervenuta alcuna offerta da parte di operatori economici e che, pertanto, la gara è da intendersi andata deserta ...”;*

RITENUTO

pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover disciplinare le attività della movimentazione e della manovra dei convogli ferroviari presso l'impianto di raccordo ferroviario sito nella zona c.d. della darsena Marche nel porto di Ancona secondo il regime dell'autoproduzione così come concepito in base alle previsioni dell'art. 9 della Legge n. 287/1990 (*produzione, da parte di una società, di beni e servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate*), ciò affinché presso la medesima zona portuale, pur in assenza di un soggetto concessionario del servizio di manovra in questione e nelle more dell'individuazione di tale soggetto, possa essere comunque garantita – nel rispetto delle condizioni per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti – la modalità del trasporto ferroviario in coerenza con le logiche dell'intermodalità di cui alle specifiche politiche nazionali ed internazionali in atto;

VISTA

l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 15 del 18/06/2003, recante il Regolamento per l'esercizio delle infrastrutture ferroviarie nel porto di Ancona e della movimentazione dei vagoni;

VISTA

l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 23 in data 13/09/2003 recante il Regolamento operativo del servizio ferroviario nel porto di Ancona;

VISTI

Molo S. Maria
60121 Ancona, AN

gli atti di Ufficio;

Tel: +39 071 207891

PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

C.F. e P. IVA: 00093910420

CUU: UFR4QY

info@porto.ancona.it

www.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, è approvato e reso esecutivo l'annesso *"Regolamento delle attività di manovra ferroviaria in regime di autoproduzione nel porto di Ancona"*.

ART. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento nell'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE NEL PORTO DI ANCONA

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento, in regime di autoproduzione, delle attività proprie della movimentazione e della manovra dei convogli ferroviari nell'ambito portuale di Ancona.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- **Autoproduzione:** produzione, da parte di una società, di beni e servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.
- **Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI s.p.a.):** società preposta alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
- **Raccordo ferroviario portuale:** complesso dell'impianto portuale funzionale al transito nonché alla manovra nonché allo scarico ed al carico dei treni, ricadente nell'ambito demaniale marittimo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale (AdSP):** ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica che gestisce e organizza beni e servizi nei porti inquadrati nel sistema del Mare Adriatico Centrale ivi incluso lo scalo marittimo di Ancona, secondo quanto previsto dalla Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata di cui in particolare l'art. 6.
- **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI):** Documento che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, identifica e valuta i rischi derivanti dalla presenza di più imprese che lavorano contemporaneamente nello stesso luogo, ciò con lo scopo di promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'attuazione di misure di prevenzione per eliminare o ridurre i rischi che possano insorgere tra le varie attività.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI AD ESERCITARE LE ATTIVITÀ DELLA MANOVRA FERROVIARIA IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE

Sono ammessi ad operare in regime di autoproduzione ai fini della movimentazione e della manovra dei convogli ferroviari nell'ambito portuale di Ancona, previa autorizzazione dell'AdSP nei modi di cui al presente Regolamento, i soggetti in possesso dei requisiti indicati agli articoli successivi, secondo la disciplina del presente regolamento.

ART. 4 – REQUISITI TECNICO-OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE

Le manovre per la movimentazione e la manovra dei convogli ferroviari in regime di autoproduzione presso il porto di Ancona possono essere effettuate:

- con una unità di trazione da treno in possesso di autorizzazione alla messa in servizio od autorizzazione all'immissione sul mercato (AMIS/AISM) rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali per la circolazione sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI s.p.a.;
- con un mezzo da manovra in possesso di autorizzazione alla messa in servizio od autorizzazione all'immissione sul mercato (AMIS/AISM) rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ai sensi del Decreto A.N.S.F. n. 01/2015 così come da ultimo modificato ed integrato;



- con mezzo da manovra che, privo di autorizzazione alla messa in servizio od autorizzazione all'immissione sul mercato (AMIS/AISM), sia comunque dotato del "Libretto per il mezzo di trazione adibito alle manovre" (LMTM) emesso dall'Impresa Ferroviaria titolare delle tracce.

Il personale di condotta impiegato nelle manovre in autoproduzione deve essere in possesso di Licenza di condotta e Certificato Complementare Armonizzato di categoria A o B rilasciati ai sensi del D.Lgs. 247/2010 e validi per la località di servizio di Ancona.

Il personale di manovra impiegato nelle manovre in autoproduzione deve essere in possesso di abilitazione alla Preparazione dei treni per il contesto operativo "Manovra" valida ai sensi del Reg. UE 2019/773 e ss. mm. ii. per la località di servizio di Ancona.

In generale, tutto il personale deve essere formato ed informato sulle caratteristiche del raccordo e sulle relative norme di esercizio come da Fascicolo del raccordo ed allegato D.U.V.R.I.

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

Ai fini dello svolgimento delle attività per la movimentazione e la manovra dei convogli ferroviari nell'ambito portuale di Ancona in regime di autoproduzione, il soggetto titolare di tali attività, previo conseguimento della specifica autorizzazione da parte dell'AdSP, opererà sempre – in linea generale – con ogni precauzione e secondo la buona prassi affinché dalle attività medesime non derivi mai un pregiudizio per la sicurezza fisica o la salute dei lavoratori o per l'incolumità delle persone.

A tal proposito, il suddetto soggetto opererà secondo i contenuti dei seguenti atti, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del presente Regolamento in quanto ad esso allegati:

- Planimetria dell'infrastruttura ferroviaria portuale presente nel porto di Ancona;
- Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona nuova darsena";
- DUVRI;
- Elaborato "Rischi specifici ferroviari" ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii..

Il suddetto soggetto titolare della manovra opererà inoltre nel rispetto – laddove non in contrasto con il presente Regolamento – delle Ordinanze dell'Autorità Portuale di Ancona n. 15/2003 in data 18/06/2003 (Regolamento per l'esercizio delle manovre ferroviarie in ambito portuale di Ancona) e n. 23/2003 in data 13/09/2003 (Regolamento operativo della manovra ferroviaria nel porto di Ancona), nonché delle altre ordinanze vigenti o future sempre laddove non in contrasto con le previsioni del presente Regolamento.

ART. 6 – MODALITÀ AUTORIZZATIVE

L'esercizio delle attività di manovra e movimentazione dei convogli ferroviari nell'ambito portuale di Ancona è sempre svolto previa la specifica autorizzazione dell'AdSP, da chiedere mediante apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di possesso dei mezzi di cui all'art. 4 del presente regolamento e attestazione di idoneità e adeguatezza rispetto alle attività da svolgere;
- Attestazione di impiego di personale inserito nel proprio organico, in possesso dei requisiti, dei titoli e di idonea formazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- Piano operativo, composto da una relazione descrittiva – corredata da elaborati grafici –circa gli spazi interessati dalla movimentazione e dalla manovra dei treni nonché gli orari operativi, le dotazioni dei mezzi e delle risorse umane che si intende impiegare con relativi documenti attestanti i requisiti di cui al precedente art. 4, le modalità operative che si intendono attuare anche con riferimento alle misure di prevenzione delle interferenze con le attività portuali già presenti nell'ambito portuale interessato (assistenza con operatori a terra, comunicazioni con altre imprese, etc.);
- Documento aziendale di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.,



riferito in maniera specifica alle attività da svolgere e relativo responsabile;

- Dichiarazione della piena conoscenza tecnica dell'impianto di raccordo ferroviario portuale nonché delle connesse modalità operative secondo quanto previsto nel relativo Fascicolo di raccordo e nel D.U.V.R.I. allegati al presente Regolamento;
- Dichiarazione di avvenuta formazione nonché dell'informazione sui rischi specifici per la sicurezza fisica e la salute relativamente ai lavoratori impegnati per proprio conto nelle attività autoprodotte;
- contratto assicurativo RCT/RCO che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dalla specifica attività svolta in autoproduzione con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

L'istanza di cui all'allegato 1, dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) da intendersi liberi (senza annoverare nel conteggio il sabato e la domenica, nonché festività infrasettimanali) rispetto alla data di esercizio delle attività. Eventuali domande presentate senza il rispetto del superiore termine dovranno essere rimodulate tenendo conto del predetto termine.

L'autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. Qualora dopo tale termine l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.

ART. 7 – CANONE E CAUZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone nella misura dello 0.5% del fatturato relativo all'attività autorizzata e svolta in regime di autoproduzione con un minimo di € 350,00 per l'espletamento dell'attività oggetto di istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione è, altresì, subordinato alla prestazione di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato.

La cauzione finalizzata all'utilizzo dell'infrastruttura portuale può essere effettuata mediante fidejussione bancaria o assicurativa con sottoscrizione del rappresentante dell'Ente fidejussore con collegamento specifico all'operazione da svolgersi ovvero mediante deposito di assegno circolare pari al valore di € 5.000 (cinquemila).

La cauzione di cui sopra sarà svincolata/restituita all'interessato accertato il corretto svolgimento delle attività in regime di autoproduzione (self-handling).

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE DELLA MANOVRA

Restano in ogni caso in capo al soggetto titolare dell'autoproduzione i seguenti obblighi:

- esercitare direttamente l'attività, essendo vietato, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione concessa, qualsiasi forma di cessione o supporto da parte terzi anche a titolo gratuito;
- corrispondere a tutte le richieste dell'AdSP ai fini di rilevamenti statistici, di studi e ricerche;
- provvedere per tutta la durata della autorizzazione alla copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, per danni che possono comunque derivare all'AdSP o a terzi, connessi all'esplicazione del servizio mediante stipula di adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia;
- rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e le prescrizioni emanate o emanande in materia di servizio ferroviario in genere e comunque interessanti l'infrastruttura ferroviaria portuale;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

- l'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sarà sanzionata con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e escussione della cauzione;
- utilizzare gli impianti del raccordo ferroviario portuale per le esigenze connesse all'attività autoprodotta per il periodo strettamente necessario ai fini del servizio autorizzato, evitando di arrecare intralcio per quanto possibile alle operazioni portuali e alla circolazione stradale, compatibilmente con le oggettive difficoltà connesse alla viabilità e ad ostacoli di terzi;
- operare esclusivamente con proprio personale debitamente abilitato e formato;
- adottare tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza del proprio personale e di terzi, con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi specifici di RFI spa, nonché al DUVRI allegati al Fascicolo di raccordo e al proprio documento aziendale di valutazione dei rischi;
- i mezzi utilizzati nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare;
- comunicare all'AdSP, a mezzo di posta elettronica certificata od altri sistemi di comunicazione riconosciuti legalmente, i dati ed i recapiti dell'impresa titolare delle tracce a cui l'Autorità medesima ed R.F.I. s.p.a. potranno trasmettere il flusso delle informazioni relative al servizio in questione.



Oggetto: istanza di autorizzazione all'esecuzione di operazioni in autoproduzione

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente a
_____ () in via _____, in qualità di legale rappresentante/agente
della società _____ con sede a
_____, Partita IVA n. _____
_____ con sede a _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio in autoproduzione della movimentazione e della manovra dei convogli ferroviari nell'ambito portuale di Ancona come dettagliatamente descritta nell'allegato piano operativo

per il periodo dal _____ al _____
a tal fine allega:

- Dichiarazione di possesso dei mezzi di cui all'art. 4 del presente regolamento e attestazione di idoneità e adeguatezza rispetto alle attività da svolgere;
 - Attestazione di impiego di personale inserito nel proprio organico, in possesso dei requisiti, dei titoli e di idonea formazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento
 - Piano operativo, composto da una relazione descrittiva – corredata da elaborati grafici –circa gli spazi interessati dalla movimentazione e dalla manovra dei treni nonché gli orari operativi, le dotazioni dei mezzi e delle risorse umane che si intende impiegare con relativi documenti attestanti i requisiti di cui al precedente art. 4, le modalità operative che si intendono attuare anche con riferimento alle misure di prevenzione delle interferenze con le attività portuali già presenti nell'ambito portuale interessato (assistenza con operatori a terra, comunicazioni con altre imprese, etc.);
 - Documento aziendale di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., riferito in maniera specifica alle attività in questione da svolgere e relativo responsabile;
 - Dichiarazione della piena conoscenza tecnica dell'impianto di raccordo ferroviario portuale nonché delle connesse modalità operative secondo quanto previsto nel relativo Fascicolo di raccordo e nel D.U.V.R.I. allegati al presente Regolamento;
 - Dichiarazione di avvenuta formazione nonché dell'informazione sui rischi specifici per la sicurezza fisica e la salute relativamente ai lavoratori impegnati per proprio conto nelle attività autoprodotte;
 - contratto assicurativo RCT/RCO che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dalla specifica attività svolta in autoproduzione con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro
 - di assumere a proprio carico gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. _____ e di manlevare e tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti dell'autorizzazione richiesta potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose
 - quietanza di versamento dei valori bollati di importo pari a euro 16,00



- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura dell'attività da svolgere, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

DICHIARA

di impegnarsi a presentare:

- cauzione, di importo stabilito ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, in numerario o a mezzo fidejussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia del pagamento dei canoni di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato.
- documentazione attestante il fatturato relativo all'attività autorizzata;
- quietanza del canone come richiesto da questa Autorità ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento da effettuarsi mediante "PagoPA", accedendo dal Sito istituzionale di questa Autorità al link: <https://porto.ancona.it/it/pago-pa>

L'istante si impegna espressamente a presentare ulteriore documentazione su richiesta dell'Autorità e nei tempi da essa stabiliti.

L'istante è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. L'istante potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.

Luogo e data _____

Il Richiedente

Timbro della società, e firma dei soggetti autorizzati, autenticata nelle forme di legge

In allegato copia documento di identità